



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

**Responsabile di settore Franco GALLORI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 14948 del 13-09-2019

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 11647 - Data adozione: 28/07/2020**

Oggetto: D.Lgs. n. 152/2006; Costa Mauro S.r.l.: integrazione A.I.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/07/2020

Numero interno di proposta: 2020AD013015

## IL DIRIGENTE

**Vista** la L.241/1990: *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;

**visto** il D.Lgs. n. 152/2006, *Norme in materia ambientale*;

**vista** la Legge Regionale 3 marzo 2015, n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”;

**considerato**, in particolare, l’articolo 11 bis della L.R. 22/2015, a norma del quale, in deroga alle disposizioni dell’articolo 10 della medesima Legge Regionale, la Regione subentra per la funzione in materia di ambiente, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 3), 5), 6), 6 bis), nei procedimenti in corso di rilascio di pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati;

**richiamato** il Decreto della Regione Toscana n.12.433 del 24.07.2019 con il quale è stata rilasciata a favore della Costa Mauro S.r.l. ( C.F. 01074790112, numero REA MS – 109790), con sede legale in Loc. Cerri in Comune di Follo (SP) e sede operativa in Via Casilina n.11, in Comune di Aulla, Loc. Albiano Magra, ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. n.152/06, l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), data la presenza dell’attività IPPC 5.3 lettera b) di cui all’Allegato 8 alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, per lo stabilimento ubicato in Comune di Aulla, Loc. Albiano Magra;

**visto** il Decreto della Regione Toscana n.11.046 del 21/07/2020 con il quale è stata modificata l’A.I.A. (Decreto R.T. n. 12.433/2019) rilasciata a favore della Costa Mauro S.r.l.;

**rilevato** che il suddetto Decreto n.11.046/20 non riporta, per mero errore materiale, l’accoglimento di una modifica non sostanziale, compresa tra quelle richieste dalla Costa Mauro S.r.l. in data 03.01.2020, con protocollo RT n. 1377, e precisamente, come descritto al punto 4.3 della relazione tecnica ex art. 58 della L.R. 10/2010:

*"4.3 Integrazione codici CER in ingresso:*

*Con la presente istanza si richiede di poter integrare i seguenti codici CER non pericolosi, senza modificare i quantitativi di stoccaggio e stoccaggio istantaneo autorizzati nell’AIA del 24 luglio 2019. I CER da inserire sono:*

*- CER 030105 "segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04" in ingresso alla linea CSS;*

*-CER 040222 “rifiuti da fibre tessili lavorate” in ingresso alla linea CSS;*

*-CER 191208 “rifiuti tessili” nella tabella di riepilogo dei rifiuti che possono essere gestiti all’interno del capannone B e C per la sezione “assorbenti tessili” e in ingresso alla linea CSS.”*

**richiamati** i pareri espressi dagli Enti in merito alla suesposta modifica:

- parere di non assoggettabilità a procedura di VIA dal Settore VIA VAS della Regione Toscana con parere Prot. 0018492 del 17.01.2020,

- parere ARPAT emesso con nota prot. n.76520 del 26.02.2020 con la quale ARPAT si era espressa come segue: *"Il contributo riguarda le richieste di modifica per le quali il Settore VIA ha ritenuto di NON assoggettare alle procedure di VIA ovvero le modifiche proposte dalla lettera b) alla lettera f). Di seguito le osservazioni puntuali (in corsivo le osservazioni del proponente):*

*.....[omissis]....*

*e) di poter integrare i seguenti codici CER non pericolosi, senza modificare i quantitativi di stoccaggio e stoccaggio istantaneo autorizzati. I rifiuti sono CER 030105 "segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04"*

*in ingresso alla linea CSS; CER 040222 "rifiuti da fibre tessili lavorate" in ingresso alla linea CSS; CER 191208 "rifiuti tessili" nella tabella di riepilogo dei rifiuti che possono essere gestiti all'interno del capannone B e C per la sezione "assorbenti tessili" e in ingresso alla linea CSS.*

*Il CER 030105 è già presente in tabella ma nella linea di Valorizzazione del RD.*

*Per l'integrazione dei CER richiesti senza modifica dei quantitativi non si hanno osservazioni"*

- parere Azienda USL Nord Ovest espresso con nota prot. n.76258 del 25.02.2020 nel quale veniva fatto presente che, considerato che i rifiuti caratterizzati dai codici CER 030105, CER 040222 potevano aumentare il carico di incendio in alcune settori dello stabilimento, il protocollo di prevenzione incendi e il Piano di Sicurezza Interno della Ditta in esame doveva essere aggiornato;

**considerato** che la modifica inerente l'introduzione dei CER 030105, CER 040222 e CER 191208 , in ingresso all'impianto, così come sopra esposto, trova i medesimi riscontri istruttori delle modifiche concesse con il Decreto n.11046 del 21/07/2020;

**rilevato**, in forza di quanto sopra, che il mancato inserimento della modifica inerente l'introduzione in ingresso all'impianto dei CER 030105, CER 040222 e CER 191208, sopra descritta, nel Decreto n.11046 del 21/07/2020, rappresenta un mero errore materiale e che, quindi, tale modifica deve essere prevista in AIA;

**dichiarata** l'assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla Legge n.190 del 6/11/2012;

**dato atto che:**

il Responsabile del procedimento, ex art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. è il sottoscritto Ing. Franco Gallori, Dirigente del Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

- il presente provvedimento è stato visionato dal Funzionario responsabile di Posizione Organizzativa "Grandi impianti di gestione rifiuti e Poli impiantistici connessi";

- l'ufficio presso il quale sono conservati gli atti relativi al procedimento è il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana - *Presidio Zonale di Prato, Via Cairoli 25*;

## DECRETA

- di integrare, per le motivazioni espresse in premessa, il Decreto n.11.046 del 21/07/2020 rilasciato a favore della Costa Mauro S.r.l. (C.F. 01074790112, numero REA MS – 109790), con sede legale in Loc. Cerri in Comune di Follo (SP) e sede operativa in Via Casilina n.11, in Comune di Aulla, Loc. Albiano Magra, quale provvedimento di modifica dell'A.I.A. (Decreto R.T. n. 12.433/2019), nel seguente modo:

si autorizzano, in ingresso, i seguenti codici CER non pericolosi, senza modificare i quantitativi di stoccaggio e stoccaggio istantaneo autorizzati nell'AIA di cui al Decreto R.T. n 12.433 del 24.7. 2019. I CER da inserire sono:

- CER 030105 "segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04" in ingresso alla linea CSS;

- CER 040222 "rifiuti da fibre tessili lavorate" in ingresso alla linea CSS;

- CER 191208 "rifiuti tessili" nella tabella di riepilogo dei rifiuti che possono essere gestiti all'interno del capannone B e C per la sezione "assorbenti tessili" e in ingresso alla linea CSS."

- di precisare che restano validi tutti i contenuti di cui al Decreto n.11.046 del 21/07/2020 ;

- di trasmettere copia del presente atto a:

- Costa Mauro S.r.l.;
- Dipartimento ARPAT di Massa;
- Comune di Aulla: Settore Ambiente, Edilizia, Urbanistica;
- Azienda USL Nord Ovest;
- Comando Provinciale di Massa dei Vigili del Fuoco;
- GAIA S.p.A.
- Autorità Idrica Toscana;
- ATO Toscana Costa;
- Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale – Bacino del Fiume Magra.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

**CERTIFICAZIONE**